



decisione n. 03/2017-2018

Campionato a Squadre maschile Serie D1 girone C

C.I..S.D. L'Incontro c./ A.S.D. TT Olympicus
incontro del 08/10/2017 -

IL GIUDICE SPORTIVO TERRITORIALE

nella seduta del 15/11/2017

Visto l' art. 22 bis vigente Regolamento Attività a Squadre Nazionale e art .11 regolamento Giustizia Sportiva

Considerato

-che la C.I..S.D. L'Incontro nella gara di campionato di serie D1 girone C tenutosi a S. Pietro Clarenza in data 08 ottobre 2017, contro la A.S.D. TT Olympicus , non ha, nella qualità di società ospitante, messo a disposizione all'interno dell'impianto di gioco, il defibrillatore semiautomatico né di conseguenza personale debitamente formato all'utilizzo dello stesso;

-che dalla stagione 2017/2018 è obbligatoriamente previsto, la presenza nell'impianto gara di un defibrillatore e del relativo personale ;

- che giusto come risulta dal referto di gara, entrambi i requisiti previsti e richiesti non erano presenti durante lo svolgimento del sopraindicato incontro ;

-che, pertanto, l'atleta Romeo Corrado, facente funzione di Giudice Arbitro, al quale era stata affidata la direzione dell'incontro non avrebbe dovuto fare svolgere lo stesso;

Tutto quanto sopra premesso e considerato;

decide

-Di non omologare il risultato dell'incontro, conclusosi con la vittoria della A.S.D. TT Olympicus per 5 a 2;

-Di infliggere la sconfitta per 5 a 0 tutti i set 11-0 alla società C.I..S.D. L'Incontro;

-Di assegnare la vittoria alla società A.S.D. TT Olympicus per 5 a 0;

-Di applicare la sanzione dell'ammonizione all'atleta Romeo Corrado per non avere fatto osservare quanto previsto dal regolamento.

Il Giudice Sportivo Territoriale

Avv. Fabio Chillemi